



COMUNE DI CALANNA

(Provincia di Reggio Calabria)

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA PRATICA DEL COMPOSTAGGIO DOMESTICO

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 01/07/2016

Sommario:

Art. 1 - Oggetto e finalità del Regolamento

Art. 2 - Definizione di compostaggio domestico

Art. 3 - Definizione di utenti

Art. 4 - Il compostaggio domestico nel territorio del Comune

Art. 5 - Albo Compostatori

Art. 6 - Utenze domestiche singole aventi diritto all'iscrizione all'Albo

Art. 7 - Finalità del compostaggio domestico

Art. 8 - Rifiuti compostabili

Art. 9 - Rifiuti non compostabili

Art. 10 - Tecniche di compostaggio e distanze dai confini

Art. 11 - Riduzione Tributaria

Art. 12 - Altre facilitazioni

Art. 13 - Controlli, cancellazione d'ufficio dall'Albo dei Compostatori

Art. 14 - Variazioni

Art. 15 - Rinnovo iscrizione all' Albo Compostatori

Art. 16 - Recesso dall'Albo Compostatori

Art.17 - Decadenza dalla riduzione tributaria

Art. 18 - Organizzazione dell' Albo

Art. 1

Oggetto e finalità del Regolamento.

Il presente Regolamento ha il fine di disciplinare la pratica del compostaggio domestico e la relativa riduzione della Tassa per lo smaltimento dei Rifiuti (TARI), per le utenze domestiche presenti sul territorio comunale che si attiveranno nella corretta pratica del compostaggio domestico. Le utenze domestiche che effettuano il compostaggio della frazione organica dei rifiuti contribuiscono, infatti, a ridurre la quantità di rifiuti prodotti e conferiti al servizio di raccolta, e possono quindi aver diritto ad una riduzione della TARI, nella misura prevista dal presente Regolamento.

Art. 2

Definizione di compostaggio domestico

Ai fini del presente regolamento, per compostaggio domestico si intende l'auto compostaggio come definito dall'art. 183, comma 1 lettera t) del D. Lgs. 152/2006 e s. m. e i., ovvero il compostaggio di scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto. Il compostaggio domestico è un sistema che consente di ridurre i rifiuti a matrice organica costituiti da scarti di cucina e da scarti vegetali da affidare al gestore del servizio intercomunale di gestione dei rifiuti. Dalla trasformazione aerobica naturale dei suddetti rifiuti si ottiene il compost, un terriccio ricco di sostanze utili e da riutilizzare come ammendante nel terreno del proprio orto o giardino. Dal compostaggio domestico sono esclusi gli scarti a matrice organica putrescibili derivanti da attività di trasformazione e lavorazione agro industriale, industriale ed artigianale.

Art. 3

Definizione di utenti

Sono definiti di seguito utenti gli intestatari della Tassa Rifiuti (TARI) e beneficiari del servizio comunale di gestione rifiuti.

Art. 4

Il compostaggio domestico nel territorio del Comune

L'Amministrazione Comunale, sostiene e favorisce la pratica del corretto trattamento domestico dei rifiuti a matrice organica costituiti da scarti di cucina e da scarti vegetali sul territorio di propria competenza. Assicura, inoltre, un'adeguata comunicazione ai cittadini sulle modalità e sui vantaggi del compostaggio domestico. Premia la pratica del compostaggio domestico con l'erogazione di assistenza, cessione in comodato gratuito di compostiere (fino ad esaurimento scorte), con la riduzione della TARI e con altre eventuali facilitazioni e premialità.

Art. 5

Albo Compostatori

L' Albo Comunale dei Compostatori è l'elenco degli utenti che dichiarano di trattare, in modo autonomo, i rifiuti compostabili secondo le disposizioni del presente Regolamento, non conferendoli al servizio pubblico di gestione e che desiderano accedere alle facilitazioni e sgravi previsti dal Comune. L' utente, dal momento dell' iscrizione all' Albo dei Compostatori, non potrà conferire al circuito di raccolta porta a porta rifiuti a matrice organica, si impegna, infatti, a conferire al circuito pubblico esclusivamente i rifiuti prodotti che, per loro categoria merceologica, non sono compostabili, poiché i rifiuti umidi saranno destinati al compostaggio domestico di cui all'art. 8.

Art. 6

Utenze domestiche singole aventi diritto all' iscrizione all'Albo

Le utenze che hanno diritto a fare domanda di iscrizione all' Albo Compostatori sono unicamente le utenze domestiche che:

- risiedono nel Comune;
- dispongono di un' area verde (orto o giardino) non pavimentata, di proprietà privata o in disponibilità, pertinenziale o quantomeno adiacente all'abitazione per cui si richiede lo sgravio, in quanto presupposto della riduzione della tassa sui rifiuti è la pratica continuativa e non occasionale del compostaggio domestico per il recupero a fini agronomici della frazione verde e organica prodotta dall'utente;
- dispongono di terreni di proprietà o in disponibilità che non si trovano nelle immediate vicinanze dell'abitazione, qualora l'utente dimostri la frequentazione abituale dei luoghi, o per motivi di lavoro o per pratiche di coltivazione amatoriale;
- dichiarano di effettuare in modo abitudinario e continuativo il compostaggio domestico dei propri rifiuti organici sull'area verde (orto o giardino) di proprietà privata, di disponibilità esclusiva o collettiva, di pertinenza dell' abitazione per la quale si è intestatari dell'utenza TARI e di fare uso del compost prodotto;
- di rendersi disponibili per eventuali ispezioni, visite o controlli che il Comune riterrà opportuni.

La domanda di iscrizione, in carta semplice, conforme al modello di "RICHIESTA DI ADESIONE AL PROGETTO COMPOSTAGGIO DOMESTICO DELLA FRAZIONE ORGANICA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI" (Allegato A al presente Regolamento) sarà resa disponibile sul sito web del Comune e presso la sede comunale Ufficio Tributi. La domanda deve essere presentata presso l' Ufficio Protocollo Comunale.

Art. 7

Finalità del compostaggio domestico

La pratica del compostaggio domestico è finalizzata a:

- a) ridurre i quantitativi di rifiuti da conferire agli impianti di trattamento, sottraendo i rifiuti a matrice organica costituiti da scarti di cucina e da scarti vegetali dal circuito di gestione, generando benefici ambientali ed economici;
- b) riprodurre, in forma controllata e vigilata, i processi naturali di decomposizione delle sostanze organiche che portano alla formazione del compost, migliorando la qualità dei terreni e riducendo il fabbisogno di sostanze chimiche di sintesi.

Art. 8

Rifiuti compostabili

Possono essere compostati i seguenti materiali:

- a) rifiuti di cucina (a titolo esemplificativo non esaustivo: resti di frutta e di ortaggi, avanzi di cibo in genere cotti e crudi, fondi di caffè, filtri del tè privi di fermagli metallici, gusci di uova ecc.);
- b) scarti del giardino e dell'orto (a titolo esemplificativo e non esaustivo: sfalcio dei prati, legno di potatura e ramaglie, fiori appassiti, foglie secche, residui di ortaggi ecc.);
- c) segatura e trucioli da legno non trattato, frammenti di legno non trattato, sughero, tovaglioli e fazzoletti di carta bianca;
- d) cenere di combustione di scarti vegetali.

È raccomandato l' utilizzo moderato di foglie di piante resistenti alla degradazione (quali, ad esempio, aghi di conifere, magnolia, castagno). È altresì da moderare l'impiego di lettiere biodegradabili di animali domestici per possibili problemi igienico-sanitari. Si rammenta che molti scarti di cucina e vegetali possono essere comunque utilizzati per il mantenimento dei propri animali domestici.

Art. 9

Rifiuti non compostabili

È pericoloso, e quindi vietato, il compostaggio delle seguenti sostanze, a titolo esemplificativo non esaustivo: metalli in genere, plastica e gomma in genere, rifiuti derivanti da attività di demolizione edile, vetro, sostanze contenenti acidi (vernici, batterie di autoveicoli), sostanze contenenti prodotti di sintesi e metalli pesanti o dagli stessi contaminate (quali ad esempio, pile, olii vegetali e minerali), tessuti, legno verniciato, legno comunque sottoposto a trattamento con sostanze non naturali, farmaci scaduti, carta patinata, carta stampata, carta colorata.

Art. 10

Tecniche di compostaggio e distanze dai confini

Per praticare il compostaggio domestico, le utenze dotate di spazio verde esterno (orto o giardino), possono utilizzare le seguenti tecniche di compostaggio:


- la compostiera (ovvero un contenitore dentro il quale avviare la trasformazione dei materiali biodegradabili in compost).
- il cumulo all'aperto (ovvero l'accumulo direttamente a terra di materiale costituito esclusivamente da scarti di giardino),
- la buca (tramite la predisposizione di una buca in cui vengono accumulati esclusivamente gli scarti da giardino),
- la cassa di compostaggio o altra tecnica idonea per gli spazi verdi situati nelle zone a bassa densità abitativa.

Buca, ossia compostaggio in buca con rivoltamento



Due buche, una in uso l'altra a riposo, con alternanza semestrale. Una buca di dimensioni 50x50 cm., e profonda 40 cm. è sufficiente per sei mesi al ritmo di 10 litri a settimana di scarti da cucina, più sfalci d'erba

Cassa di compostaggio in legno con areazione e facile rivoltamento



Cassa compostiera, utilizzando reti o assi in funzione di contenimento, avendo cura di consentire una buona areazione interna.

Cumulo all'aperto su terreno



Cumulo - è importante nei mesi estivi la protezione dai raggi diretti del sole.

Il compostaggio, qualunque sia la tecnica adottata, deve essere ubicato preferibilmente in zona ombrosa, per evitare una precoce ed eccessiva disidratazione dei rifiuti compostabili e il rallentamento del processo di decomposizione, e priva di ristagni di acqua, per evitare alterazioni della materia in decomposizione che possono portare alla sua putrefazione. Il processo di compostaggio deve essere costantemente controllato, affinché non dia luogo a emissioni nocive o fastidiose o a condizioni prive di igiene e decoro. A tale scopo, si raccomanda di:

- a) collocare il materiale su un fondo drenante che consenta la penetrazione nel terreno del liquido, evitandone il ristagno a contatto con il materiale stesso; miscelare in modo equilibrato i rifiuti compostabili, non trascurando di utilizzare anche materiale di supporto (rami in pezzi, piccoli resti di legno non trattato);
- b) rivoltare periodicamente il materiale per favorire la sua ossigenazione e il processo di decomposizione da parte di microrganismi aerobi;
- c) controllare l'umidità del materiale, provvedendo, se necessario, ad aumentarla (con aggiunta di acqua o di maggiori quantità di rifiuti compostabili umidi) ovvero a ridurla (con aggiunta di rifiuti compostabili secchi, quali foglie, paglia, segatura da legno non trattato, ecc.);
- d) nel caso di sistemi a cumulo coprire con materiale isolante e traspirante nel periodo invernale per evitare l'eccessivo raffreddamento del processo.

La pratica del compostaggio domestico deve svolgersi in un'area a verde (orto o giardino) non inferiore a 40 metri quadri e rispettare una distanza minima di tre metri dagli altri fondi, calcolati dal punto più vicino del perimetro esterno dell'ammasso di materiale.

Art. 11

Riduzione Tributaria

Le utenze iscritte all'Albo dei compostatori beneficiano di una riduzione della Tari stabilita annualmente dal Consiglio Comunale in fase di approvazione del Bilancio. La riduzione annuale è

applicata nella misura della frazione d'anno in cui l'utente è iscritto all'Albo comunale Compostatori.

Art. 12

Altre facilitazioni

Il Comune si riserva di erogare ulteriori facilitazioni alle utenze iscritte all'Albo Comunale Compostatori quali, ad esempio non esaustivo, cessione in comodato gratuito di compostiere (fino ad esaurimento), ed altre eventuali premialità che potranno annualmente essere individuate dalla Giunta Comunale.

Art. 13

Controlli, cancellazione d'ufficio dall'Albo dei Compostatori

Al fine di verificare il buon andamento della pratica del compostaggio domestico, il Comune predispone controlli presso il domicilio degli iscritti all'Albo dei Compostatori ovvero nel luogo dove i medesimi hanno dichiarato di praticare il compostaggio. Dei suddetti controlli è redatta apposita scheda/verbale in duplice copia, di cui una è consegnata all'utente. Qualora il controllo accerti che l'utente non provvede al compostaggio domestico secondo il presente regolamento, all'utente medesimo è ingiunto, con apposita annotazione a verbale, di adeguarsi entro il termine di quindici giorni. Trascorso tale termine ed eseguito un nuovo controllo con esito negativo, è disposta la cancellazione dell'utente dall'Albo Comunale Compostatori dalla data del primo controllo.

L'Amministrazione si avvale delle segnalazioni degli operatori ecologici che effettuano il ritiro porta a porta, i quali controllano puntualmente che gli utenti che aderiscono al progetto compostaggio, non conferiscano rifiuti organici, sfalci verdi e scarti vegetali al circuito di raccolta. Nel caso in cui gli utenti dotati di compostiera conferissero al servizio pubblico i rifiuti compostabili, sarà cura degli operatori di non effettuare il ritiro e di farne comunicazione al Servizio Tecnico comunale.

Art. 14

Variazioni

Eventuali variazioni di interesse per la gestione rifiuti e conseguentemente per l'Albo Comunale Compostatori quali, a titolo esemplificativo, il diverso posizionamento della compostiera o del sito ove si effettua il compostaggio, devono essere comunicati protocollando lettera in carta semplice indirizzata all'Ufficio Protocollo del Comune.

Art. 15

Rinnovo iscrizione all' Albo Compostatori

L'iscrizione all'Albo Comunale Compostatori si intende tacitamente rinnovata di anno in anno a meno che non venga tempestivamente comunicata la rinuncia o venga accertata la perdita dei requisiti. Il rinnovo presuppone naturalmente la continuazione dell'impegno, da parte dell'utenza, nella pratica del compostaggio domestico e il mantenimento dei requisiti per l'iscrizione all'Albo Comunale Compostatori.

Art. 16

Recesso dall' Albo Compostatori

L'utente può richiedere la cancellazione dall'Albo Comunale Compostatori tramite comunicazione scritta secondo il modulo "RINUNCIA ALLA PRATICA DEL COMPOSTAGGIO DOMESTICO" (Allegato B al presente Regolamento), in carta semplice e indirizzata al protocollo del Comune, indicante la data alla quale si intende interrompere l'iscrizione all'Albo stesso.

Art.17

Decadenza dalla riduzione tributaria

La cancellazione dall'Albo dei Compostatori comporta la perdita della riduzione Tari nella misura della frazione d'anno non coperta dall'iscrizione all'Albo. A tal fine, gli uffici del Comune trasmettono all'Ufficio Tributi che applica la TARI, copia dei verbali di controllo o la lettera di recessione dell'utenza.

Art. 18

Organizzazione dell'Albo

L'Albo Comunale Compostatori e l'attività ad esso connessa è gestita, da un punto di vista organizzativo, dal Servizio Tecnico Comunale in accordo con il Servizio Tributi.